



**Tribunale di Milano
Sezione Fallimentare**

riunito nella camera di consiglio del giorno 24/06/2021 nelle persone di:

Dott. Alida Paluchowski	Presidente REL.
Dott. Sergio Rossetti	Giudice
Dott. Vincenza Agnese	Giudice

DECRETO

Con ricorso depositato in data 30/06/2020 i dott.ri Igor Jurevich Molibog e Nicola Cinelli nella loro qualità di membri del Comitato dei liquidatori e legali rappresentanti pro tempore della EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (C.F. e P.I. 03338650173) con sede legale in Milano (MI), Piazza della Repubblica n. 30 in esecuzione di delibera 3.2.2020 confermativa di quella 22-26.novembre 2018 susseguente alla decisione dell' Assemblea dei soci presa in pari data ,hanno proposto domanda per l'ammissione dell'anzidetta impresa alla procedura di concordato preventivo con riserva e successivamente hanno depositato domanda completa;

Sussiste, ai sensi dell'art. 1 comma 2, art. 3 ed allegato A del reg. UE 848/2015, la giurisdizione e la competenza di questo tribunale, dal momento che la sede legale dell'impresa è situata in Milano;

ritenuto che la documentazione di rito prodotta a corredo dell'istanza fornisca sufficienti elementi positivi per il giudizio a cognizione sommaria richiesto in questa sede, giudizio destinato a subire un riesame approfondito e circostanziato nell'ulteriore corso della procedura, sulla scorta degli accertamenti devoluti al Commissario Giudiziale;

ritenuto che dalla documentazione e dagli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria risulta che la domanda risponda alle condizioni richieste dall'art. 160 l. fall., e in particolare:

la società ricorrente è inquadrabile quale impresa assoggettabile al fallimento, in quanto:

I. presenta i requisiti di cui all'art. 1 L.F. considerato che negli ultimi tre esercizi ha avuto un attivo patrimoniale di euro 196.498.000 (bil. 2019) , ricavi lordi per euro 15.789.000 di euro (bil. 2019) e debiti per oltre 276.000.000 di euro secondo le informazioni desumibili dal piano concordatario;

II. ricorre, inoltre una situazione di insolvenza, ampiamente argomentata dalla stessa ricorrente alle pagine da 11 a 23 del piano e proposta di concordato depositata, che ha indicato come momento di inizio della crisi il 2014, quando ancora la società si chiamava Energetic Source s.p.a. e ha ripercorso le difficoltà legate inizialmente alla mole del credito verso ENEL fornitrice di energia e la incapacità di tenere fede ai diversi piani di rientro elaborati per un debito che a ottobre 2015 era superiore a 110.000.000 di euro. La società era poi in

Conc, rg n. 47 del 2020

difficoltà per problemi reputazionali legati al fallimento AION , società del gruppo Avelor, che era socio, e per le inchieste penali che avevano coinvolto due ex amministratori della stessa Giorgi e Akhmerov , ha prodotto ingentissime perdite, che ha in parte ridotto attraverso la riduzione e ricostituzione del capitale sociale . Negli anni ha pensato di ricorrere ad una procedura di risanamento e riequilibrio ex art. 67, poi a seguito del potersi delle difficoltà e della irrogazione da parte dell'OFAC di sanzioni , la società nel 2018 deliberava la messa in liquidazione e la proposizione della domanda di concordato con riserva, . Tale attività, però veniva di fatto realizzata solo nel giugno del 2020.

La EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE operava nel settore dell'energia, quale produttore e distributore di gas e corrente elettrica;

Il 30 Giugno 2020 depositava domanda di concordato preventivo con riserva ex art 161, 6° comma L.F. In pendenza della procedura di pre-concordato venivano depositate regolarmente le relazioni informative e le situazioni finanziarie aggiornate; Il tribunale concedeva più proroghe del termine per la presentazione della proposta definitiva sino al marzo 2021;

La società inizialmente voleva accedere ad un accordo di ristrutturazione ma non avendo raggiunto la percentuale di creditori aderenti (in particolare Rosbank ed ING evidenziavano criticità) richiesta dall' art. 182 bis L.F. ha poi valutato più percorribile l'ipotesi di concordato preventivo, depositando in data 30/03/2021 la proposta e il piano relativi;

La società ricorrente, che ha da tempo cessato l'attività tipica, ha basato la propria proposta di concordato su un **piano di natura liquidatoria** nel quale il passivo concordatario verrebbe soddisfatto mediante la riscossione dei crediti di cui la società è titolare, l'utilizzo delle liquidità disponibili, la cessione dei beni immobili e la cessione delle partecipazioni. Più nel dettaglio **così riassumibile:**

1. **Attività di recupero crediti commerciali**, vantando l'Eviva crediti verso circa 50.000 clienti (retail e business). A seguito dei decreti ingiuntivi ottenuti sono state promosse numerose azioni esecutive, molte delle quali però hanno dato esito negativo. Con altri debitori si è invece concordato un piano di rientro rateizzato;

2. **Attività di recupero crediti accise** nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli e rinegoziazione delle fidejussioni a garanzia degli impegni di pagamento per accise e sanzioni in mano alla stessa agenzia e prestate da Axa. L'agenzia ha già rimborsato alcuni crediti vantati da Eviva e avendo terminato la procedura di verifica si è mostrata disponibile al futuro rimborso di gran parte dei restanti importi. Ha inoltre acconsentito a ridurre notevolmente l'importo delle fidejussioni assicurative.

3. **Attività di recupero della liquidità presente sui c/c delle banche d'investimento** Goldman Sachs e JP Morgan e congelata a causa dell'inserimento della controllante di Eviva nella lista SDN a seguito delle sanzioni OFAC.

4. Valutazione e cessione delle partecipazioni detenute dalla società (Geogastock, EnPlus srl, Ecowatt e Vento Energia) traendo da queste operazioni il maggior vantaggio economico;

5. **Accordo con l'Agenzia delle Entrate** per la definizione e consolidamento definitivo del debito erariale, visti i numerosi accertamenti sub iudice, a cui si è proceduto mediante conciliazioni giudiziali, annullamento in autotutela degli atti, accertamenti con adesione (quale istituto deflattivo del contenzioso tributario). L'utilità e la convenienza di tali operazioni con l'Erario sono state ritenute dai legali della società estremamente vantaggiose per la stessa in

Conc, rg n. 47 del 2020

quanto hanno cristallizzato il debito eliminando l'alea inevitabilmente presente nei giudizi pendenti e permetteranno una più rapida definizione della procedura in quanto non sarà necessario attendere il naturale esito delle cause in corso. In data 23-24/03/2021, ottenuta l'autorizzazione dal Tribunale, la società ha provveduto a sottoscrivere con l'AdE gli accordi sopra esposti;

6. **Gestione dei numerosi contenziosi civili e amministrativi** in cui l'Eviva è parte;

7. **Definizione di posizioni stragiudiziali e giudiziali mediante transazioni** autorizzate dal Tribunale che hanno permesso il veloce introito di nuove partite attive utili ai fini concordatari;

8. **Liquidazione delle immobilizzazioni materiali** (ex uffici, box auto ed arredi) che sono state oggetto di perizia e per le quali è stato considerato il valore che avrebbero in caso di vendita forzata tramite asta giudiziaria;

9. Il piano si articola in più anni, con scadenza nel dicembre 2024. La liquidazione dell'attivo societario in quest'arco temporale avverrà attraverso l'incasso dei crediti commerciali entro il 2023, richiedendo invece le immobilizzazioni finanziarie tempistiche più lunghe;

Tale piano supporta la seguente **proposta ai creditori**:

Pagamento integrale delle spese preveducibili e dei relativi crediti pari a € 23.570.910,00;

Pagamento integrale dei crediti privilegiati pari a € 55.277.499,00;

Pagamento della percentuale del 22,73% in favore dei crediti chirografari ammontanti a € 371.004.802,00, soddisfacendoli in percentuale colla somma di € 84.316.509,00

Per un **totale fabbisogno concordatario di euro 163.479.218**

la medesima società ha prodotto tutta la documentazione prevista dall'art. 161 l. fall.;

Ai sensi della legge 132 del 2015 la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore. Nel caso specifico essa è indicata in 22,73 % del dovuto per i chirografari;

Trattandosi di un concordato liquidatorio il dettato dell'art. 160 IV comma è stato rispettato, poiché l'imprenditore si è obbligato al pagamento di una percentuale almeno del 20 % in favore dei creditori chirografari, esprimendo la relativa assicurazione di legge e l'attestatore sul punto ha espresso la sua convinzione motivata e supportata da considerazioni tecniche che tale percentuale potrà senza dubbio essere corrisposta in base al piano esposto;

La relazione del professionista idoneo ad essere nominato curatore ai sensi dell'art. 28 della legge 2006 n. 5 (dott. Giampiero Gugliotta) attesta la veridicità dei dati posti a base della proposta, avendo eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle best practices . La relazione è risultata redatta in modo apparentemente corretto. Soprattutto per quanto riguarda il controllo di veridicità della contabilità e dei dati posti a base della situazione al 30.06.2020 che non ha presentato irregolarità tali da inficiare l'attendibilità del piano proposto.

La relazione appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'iter logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società;

In particolare con sistema a campione si è proceduto a riscontro della esistenza, corretta classificazione, recuperabilità delle poste attive e controllo di esistenza e completezza delle

Conc, rg n. 47 del 2020

poste passive , con riscontro della adeguatezza del sistema amministrativo-contabile della società, in base ai riscontri ottenuti.

I dati così esaminati hanno permesso di stabilire che la percentuale disponibile per i creditori chirografari è del 22,62 %.

In ordine alla analisi di sensitività del piano ed alla previsione di scenari diversi ed alternativi connessi al possibile variare di alcuni parametri (come i tempi di realizzo dei beni, o il loro prezzo di realizzo...), e la loro influenza sulla fattibilità del piano (stress test) si osserva che l'attestatore ha in primo luogo premesso che

“La società ha assunto integralmente all'interno delle previsioni di piano tutti i rilievi mossi dal sottoscritto ed aventi natura contabile (veridicità del dato) e natura previsionale (fattibilità del piano), allineando così tutto il piano alle risultanze dello scrivente;

- La società ha provveduto inoltre ad iscrivere ai fini del realizzo a piano un attivo prudenzialmente assunto nel valore minimo realizzabile, ciò con riferimento a tutte le poste oggetto di analisi, anche in considerazione dell'attuale liquidità dell'attivo (attivo immediatamente liquido/totale attivo = 61%)

- La società ha provveduto inoltre ad iscrivere ai fini del passivo, con particolare riguardo ai fondi, il massimo importo prevedibile e verificabile, anche nel caso di giudizi per i quali all'attivo non è stato iscritto il corrispetto importo rinveniente potenzialmente da tali attività, qualora andassero a buon fine. “

Stante l'accoglimento di tutte le sue considerazioni ha riconosciuto che quale unico rischio non ragionevolmente previsto e controbilanciato vi è la normale alea di realizzo a valori inferiori a quelli di piano degli assets .

Le criticità presentate dalla proposta sono state quindi di fatto considerate dall'attestatore ma lo stesso nella prima stesura della relazione 161 secondo comma l.f. le ha ritenute in ogni caso in grado di essere controbilanciate integralmente dai c.d Upsides della proposta, ovvero le possibilità di miglioramento delle performance del piano legate ad alcuni eventi di possibile realizzazione evidenziati dall'attestatore a pag. 258 e 259 della relazione.

- A seguito dell'accordo raggiunto con l'Agenzia delle Entrate e del pagamento degli importi definitivi nella conciliazione giudiziale, la Società avrebbe diritto a richiedere, in ossequio a quanto disposto dall'art. 30 *ter*, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, la restituzione degli importi pagati al solo titolo di IVA ai soggetti originariamente controparti nelle operazioni contestate mediante gli avvisi di accertamento. Di conseguenza, Eviva, una volta effettuato il pagamento del debito avente natura privilegiata, richiederà alle controparti l'importo dell'IVA pagata all'Amministrazione finanziaria, ammontante complessivamente ad Euro 28.539.394. Per tale attività, come si è dato atto nel capitolo n. 3 e nell'ottava relazione informativa, la Società ha già incaricato lo Studio Pirola Pennuti Zei & Associati, il quale ha richiesto un compenso a successo pari all'1% dell'importo recuperato. Pertanto, si può ipotizzare l'incremento dell'attivo a favore dei creditori a seguito dell'incasso dell'intero credito IVA, nonché l'incremento del passivo in prededuzione per il compenso spettante allo Studio Pirola

Conc, rg n. 47 del 2020

Pennuti Zei & Associati, residuando un incremento dell'importo corrisposto ai creditori chirografari di **Euro 28.254.000**;

- con riferimento alla partecipazione nella società EnPlus s.r.l., la Società è in procinto di promuovere una causa nei confronti del socio Alpiq Italia s.r.l., al fine di accertare la nullità della clausola di esclusione del socio esercitata e di scongiurarne così l'applicazione, che, come noto, comporterebbe la liquidazione della quota detenuta da Eviva all'importo di Euro 500.000, a fronte di un valore di perizia pari ad **Euro 16.219.000**. Per promuovere la predetta causa, Eviva ha incaricato il prof avv. Spolidoro, i cui onorari sono stati appostati nel piano. Peraltro, si segnala che Alpiq Italia s.r.l. si è resa informalmente disponibile a definire in via bonaria la controversia e ad acquistare la quota oggetto di controversia al prezzo di **euro 5.000.000**.

A seguito della interlocuzione con il giudice relatore e dell'esame da parte del collegio della domanda, letto il parere critico su diversi aspetti del commissario dott. Pagliughi, venivano chiesti chiarimenti e segnalate alcune criticità con necessità di integrazioni della domanda che era caratterizzata da una assenza di convenienza economica rispetto alla soluzione fallimentare e da una totale assenza di esubero dell'attivo rispetto al fabbisogno, così da ridurre la necessaria elasticità della proposta.

Il provvedimento, in data 26-4.2021, così riassumeva le questioni da approfondire che avrebbero influenzato la proposta:

“ **In ordine al primo aspetto (chiarimenti)** si rileva che gli importi di attivo e passivo sia all'interno della proposta sia con riferimento incrociato alla attestazione non coincidono e si modificano progressivamente con lo svilupparsi della trattazione della proposta. Andrebbe assunto un unico valore per entrambi i dati al fine di dare certezza ai medesimi;

Il valore previsto della prededuzione muta all'interno della proposta, cfr. pag. 128 e pag. 133) ed anche all'interno dell'attestazione si riverbera la incertezza del dato cfr. pag. 244 e 247);

La percentuale in favore dei chirografari all'interno della proposta è prima indicata nel 22,73 % (pg. 129) mentre a pag. 132 e 133 la stessa percentuale di soddisfo dei chirografari viene ridotta al 22,62 (presumibilmente perché questo è il livello di soddisfacimento del chirografo fiscale promesso) ma sarebbe opportuno omogeneizzare il dato, così comprensibile solo per tentativi;

Non risulta chiarito se il diritto di estrazione del gas di cui la partecipata Geogastock dovrebbe poter avere concessione, sussista attualmente e si configuri, quindi presente una delle condizioni poste dall'acquirente interessato all'acquisto della partecipazione;

Non risulta chiaramente comprensibile quanti creditori siano contestati e quanti no, (distinguendo tra i debiti, poi, ed i fondi rischi accantonati, ed il relativo trattamento che ai fini del voto si vuole loro concedere; a tal fine sarebbe estremamente utile approntare per il collegio un elenco degli stessi con indicazione dell'importo e della natura contestata o meno dello stesso e se è prevista ammissione al voto);

Risulta importante individuare la suddivisione del fondo rischi attinente le accise indebite, data la sua entità (oltre 38.000.000).

Si invita, inoltre a voler considerare la ormai molto risalente data di riferimento della contabilità e della situazione patrimoniale posta a base del concordato, oltre i nove mesi che va aggiornata.

Conc, rg n. 47 del 2020

Quanto al secondo aspetto (integrazioni necessarie,) preso atto che si tratta di concordato liquidatorio, si osserva che la impostazione c.d monoclasse “ non sembra adeguata in riferimento alla situazione di concreto atteggiarsi degli interessi dei creditori. Il Collegio si riferisce innanzi tutto alla diversa situazione in cui versa un soggetto che ha garanzie collaterali, rispetto ad altri creditori che non abbiano alcuna tutela concorrente del credito. Le due banche che hanno reso impossibile il 182 bis, Rosbank e ING, sono ambedue garantite da una società del gruppo Renova , quindi si trovano in una situazione di vantaggio rispetto agli altri creditori che non consiglia di porli in un ‘unica categoria di voto.

Il commissario inoltre rileva che i creditori che nel fallimento potrebbero essere oggetto di azione revocatoria per le somme assegnate in epoca già di grande difficoltà della debitrice, hanno un incentivo al voto nel concordato che gli altri creditori non hanno e dovrebbero , per la differenza dell’interesse di cui sono portatori, essere classati in autonoma classe. In proposito la loro identificazione andrebbe compiutamente eseguita.

Risulta poi assente lo stress test, secondo l’attestatore in forza della ipotetica realizzabilità di almeno uno degli upsides indicati nella proposta e ripresi dalla relazione. Il collegio comprende le ragioni dell’attestatore e la sua convinzione della redazione in generale di un piano prudenziale, ma proprio perché lo stesso deve indicare anche un worst case, invita a stressare il performare del piano in assenza di qualsiasi upsides, giacchè ognuno è eventuale e nessuno è sicuro, alla luce della stessa indicazione contenuta nella proposta, sussistendo per ognuno degli aspetti di incertezza.

Infine il Collegio rileva che nell’attestazione non risulta, salvo errori od omissioni nelle 261 pagine leggibili, un capitolo sulla convenienza della procedura rispetto al fallimento, che tenga conto delle eventuali maggiori possibilità di introito connesse ad azioni di responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori, sindaci e società di revisione, al fine di fornire ai creditori in sede di formazione del loro convincimento, ai fini del voto, elementi utili e attestati.

In proposito si rileva, poi, che la offerta del liquidatore Cinelli di fornire la propria prestazione al 50 %, non potrebbe essere accolta in quanto lo stesso è coliquidatore e, quindi legale rappresentante dell’ente che ha gestito sino ad ora; per ragioni ovvie, quindi non può essere nominato liquidatore giudiziale , perché deve trattarsi di soggetto terzo.”

A seguito di tale provvedimento la società integrava la sua proposta e piano e l’attestatore, invece, provvedeva ad integrare l il suo elaborato ex art. 161 3 commal.f.

Pur non avendo la debitrice provveduto a dividere i creditori in classi inizialmente, nella sua memoria integrativa del 11 .05.2021, vi provvedeva a seguito di sollecitazione del collegio come segue : .

Conc, rg n. 47 del 2020

Classe 1 – Altri creditori chirografari		
Debiti commerciali	67.375.838,35	
Altri debiti e passività a breve termine	13.017.004,63	
Debiti finanziari	2.072.936,48	
Fondi	87.495.843,47	
Totale Classe 1		169.961.622,92
Classe 2 - Creditori chirografari assoggettabili a revocatoria fall.		
Green Network s.p.a.	352.665,00	
E-distribuzione s.p.a.	145.172.739,65	
Sardinia Bio Energy	473.210,45	
Fondo interessi chirografari	1.280.888,40	
Totale Classe 2		147.279.503,50
Classe 3 - Creditori chirografari garantiti		
SMK-Sphere LLC (già Rosbank)	40.711.051,02	
ING Bank N.V.	13.052.624,50	
Totale Classe 3		53.763.675,52

criteri con cui il debitore ha provveduto alla suddivisione appaiono corretti, in quanto rispettano i criteri di identità di posizione giuridica e di omogeneità degli interessi economici; Ovviamente l'importo contiene anche i fondi appostati relativamente a ciascuna classe allo stato

.
Dopo l'opportuna cristallizzazione dei valori del passivo come segue.

Conc, rg n. 47 del 2020

stato patrimoniale attivo	Situazione contabile	Rettifiche	Importo rettificato
cassa e disponibilità liquide	106.180.591,81	- 6.151.809,21	100.028.782,60
crediti commerciali	25.532.880,63	- 274.715,96	25.258.164,67
rimanenze	1.250,00	- 1.250,00	-
altri crediti e attività a breve termine	302.920.292,19	- 273.035.408,19	29.884.884,00
immobilizzazioni immateriali	0,33	- 0,33	-
immobilizzazioni materiali	143.000,27	- 21.599,73	164.600,00
immobilizzazioni finanziarie	24.674.450,27	- 16.531.663,78	8.142.786,49
totale attivo	459.452.465,50	- 295.973.247,74	163.479.217,76
stato patrimoniale passivo	Situazione contabile	Rettifiche	Importo rettificato
debiti commerciali	184.796.965,70	- 29.179.789,84	213.976.755,54
altri debiti e passività a breve termine	292.734.161,11	- 284.785.063,49	7.949.097,62
debiti finanziari	67.003.199,79	- 101.329,23	66.901.870,56
fondi	71.597.279,33	- 101.210.037,82	172.807.317,15
totale passivo	616.131.605,93	- 154.496.565,06	461.635.040,87
patrimonio netto	- 156.679.140,43	- 141.476.682,68	- 298.155.823,11

Un aiuto al chiarimento della situazione è stato fornito dalla illustrazione delle posizioni di credito che hanno un fondo rischi appostato che sono moltissime e per causali diverse e che sono tutte contestate, cosicché l'appostazione consente di non considerarli tra i votanti, in quanto, comunque si concluda la controversia, essi dovrebbero avere copertura per la parte di credito che risulterà dovuta anche se questa sarà integrale. (si vedano in proposito le pagine 7,8,9,10,11 della memoria integrativa al piano ed alla proposta)

Visti i risultati dello stress test eseguito dall'attestatore si reputa che una certa elasticità, molto modesta, possa essere ritenuta esistente nella proposta, come da elaborato depositato in cui si sono peggiorate le condizioni economiche o temporali dei realizzzi;

Non così soddisfacente ad avviso del Tribunale è la elaborazione integrativa che avrebbe dovuto colmare la lacuna relativa alla convenienza di questa procedura, che in se è una riproduzione meccanica di una procedura liquidatoria, che non ha alcun elemento attivo migliorativo rispetto alla prospettiva fallimentare, neppure le sedicenti proposte irrevocabili di acquisto che non sono garantite e nemmeno prive di condizioni allo stato non soddisfacibili. Per quanto riguarda poi i tempi di esecuzione non vi è dubbio che quelli della procedura non siano garantiti in alcun modo, cosicché le differenze a sfavore del fallimento nel recupero dei crediti o nella liquidazione degli assets sono del tutto apodittiche o meglio si basano su di una mera speranza di adempimento tempestivo. Quanto all'assenza di estremi per la introduzione dell'azione di responsabilità, a tacer d'altro, basta esaminare il ritardo nella presentazione della presente procedura da parte dei coliquidatori che, dopo avere deliberato il ricorso urgente al concordato con riserva e poi auspicabilmente all'accordo di ristrutturazione, nel novembre 2018 in seguito all'input dell'assemblea, hanno poi inspiegabilmente atteso oltre un anno per confermare la delibera precedente del tutto chiara e operativa, nel febbraio 2020 e poi hanno ulteriormente atteso sino a giugno 2020 per depositare il 161 sesto comma l.f. producendo sicuramente un aggravio della posizione passiva .

Conc, rg n. 47 del 2020

Non sussistono rinunce subordinate alla omologa, né offerte di acquisto ad essa connesse seriamente valutabili in quanto incondizionate, cosicché il giudizio è sostanzialmente paritetico tra le due procedure, poiché la differenza di meno di un punto evidenziata è del tutto soggettiva e non oggettivamente dimostrabile. Va ritenuto perciò che nell'ambito degli accertamenti demandati al commissario, al fine della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere meglio valutata comparativamente anche la convenienza della opzione proposta rispetto alle alternative percorribili, in particolare a quella fallimentare;

Il commissario giudiziale ha espresso su richiesta del g.d. parere evidenziando anche egli le medesime criticità in ordine alla convenienza che dovranno valutare meglio i creditori. (risultando altri aspetti di criticità relativi alle classi superati, rispetto al pagamento dello Studio Pirola, Pennuto e Zei ed Associati superati anche essi (essendo risultato un sostanziale pagamento di ordinaria amministrazione) ed altri relativi alla incertezza del realizzo integrale previsto dal piano e dei suoi tempi obiettivamente non garantiti né evidentemente garantibili allo stato dalla debitrice);

Alla luce delle considerazioni che precedono la debitrice può essere ammessa alla procedura di concordato e la sua entità e complessità inducono a nominare una terna di commissari invece di un commissario unico, ciò nel duplice intento di migliorare l'efficienza dell'organo, in una procedura caratterizzata tendenzialmente da tempi molto contenuti e di migliorare la perequazione degli incarichi. Tale orientamento non è infatti escluso dalla legge e si ispira per analogia ad altre ipotesi e procedure ove il giudice si può avvalere di organi tecnici di gestione o liquidazione collegiali (dopo la entrata in vigore del decreto correttivo 169 del 2007 si possono ad esempio nominare più liquidatori per l'esecuzione della liquidazione nel concordato preventivo, mentre da anni ciò è possibile nelle amministrazioni straordinarie e nelle liquidazioni coatte amministrative). Il collegio di commissari delibera a maggioranza, in caso di disaccordo; esercita i poteri di rappresentanza tramite almeno due commissari congiuntamente; il suo compenso è pari al compenso di un organo monocratico, giacché i compiti vengono svolti secondo il principio della migliore e più celere organizzazione del lavoro e non triplicando pedissequamente le stesse attività; ad ogni commissario spetta un terzo del compenso globale liquidato dal Tribunale.

Visto l'art. 160, 161, 163, 166 l.f.

P.Q.M.

1) dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta **dall'impresa EVIVA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 03338650173**, con sede in piazza della Repubblica n. 30 MILANO difeso dall'avv. To DANIELE Portinaro presso il cui studio è domiciliata in Via Solferino n. 7 Milano ;

2) DELEGA alla procedura il dott. Alida Paluchowski;

3) ORDINA la convocazione dei creditori dinanzi al giudice delegato in data 9.11.2021 h.10,30, fissando il termine di giorni 30 dalla data del presente decreto per la comunicazione della data di adunanza, del decreto di ammissione ai creditori sociali, unitamente alla proposta di concordato. Il commissario deve depositare la sua relazione ex art. 172 almeno 45 giorni prima dell'adunanza.

Conc, rg n. 47 del 2020

4) RAMMENTA che ai medesimi devono essere eseguite le comunicazioni ai sensi della legge sull'agenda digitale, n. 221/2012 di conversione del decreto n. 179 del 2012 ([1]).

5) nomina Commissari Giudiziali il dott. Carlo Pagliughi , La dott Daniela Bergantino e l'avv. To Luigi Carlo Ravarini .

6) stabilisce il termine di giorni quindici da oggi per il deposito da parte della ricorrente e della somma di euro _80.000, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, al netto delle spese già versate per la fase di cui al 161 sesto comma l.f., mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura presso Banca Nazionale del Lavoro , chiarendo che il residuo andrà versato entro la data di scadenza del parere commissariale ex art. 180 l.f. ;

7) dispone che la società in concordato metta subito a disposizione del team ei commissari giudiziali le scritture contabili per gli adempimenti di annotazione di cui all'art. 170 l.f.;

8) dispone che la medesima concordataria consegni a commissari giudiziali , entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione , copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie , per le finalità di cui all'art. 165 terzo e quarto comma;

9) che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previste dall'art. 166 l. fall., nonché mediante inserzione sia sul sito internet del Tribunale di Milano sia sul seguente giornale Il Corriere della Sera_ e che i commissari giudiziali notifichino , a norma degli artt. 88 e 166 l. fall., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 24/06/2021 .

Il Presidente
Dott. Alida Paluchowski

[1] (dopo la comunicazione dell'indirizzo PEC del commissario al Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla nomina, va redatto l'avviso ex art. 171 che deve contenere :

- 1) la data dell'adunanza ,
- 2) copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione,
- 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario ;

L'invito a ciascun creditore a comunicare entro il termine di 15 giorni l'indirizzo PEC al quale intende ricevere le comunicazioni , e solo ove lo stesso non sia comunicato né reperibile aliunde

Conc, rg n. 47 del 2020

presso il Registro delle Imprese l'avviso che si provvederà a depositare le comunicazioni in cancelleria con effetto liberatorio ed inoltre che non saranno considerati validi i voti pervenuti prima del deposito della relazione ex art. 172 l.f.).